

Il Comune di Castel d'Ario, per l'anno 2006, ha deliberato quanto segue:

- Aliquota ordinaria del 7,00‰ (settepermille).
- Aliquota del 5,5‰ (cinquevirgolacinquepermille) per **l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e pertinenze** per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune.
- Aliquota del 7‰ (settepermille) per gli alloggi non locati.
- Aliquota del 3‰ (trepermille) per tre anni, per le case inagibili e inabitabili di cui si intende procedere al riattamento.
- Aliquota del 4‰ (quattropermille) per un periodo massimo di tre anni, per i fabbricati destinati alla vendita e non venduti, realizzati da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione ed alienazione di immobili; le unità immobiliari devono essere vuote da persone e cose, con mancanza di consumi dei servizi indispensabili; per beneficiare dell'aliquota agevolata, l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al Comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro 30 giorni dalla cessione dell'immobile, l'impresa deve comunicare al Comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita.
- Detrazione per l'abitazione principale: € 156,00 (centocinquantesi/00) annui, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

LE ALIQUOTE E LA DETRAZIONE SONO LE STESSE DELL'ANNO 2005

L'eventuale eccedenza della detrazione dall'imposta dovuta per l'abitazione principale potrà essere portata in diminuzione del tributo calcolato esclusivamente sulle pertinenze (autorimesse ecc.).

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota e della detrazione, viene considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Si ricorda la necessità di versamento da parte di ciascun soggetto passivo, proporzionalmente alla quota di possesso.

ATTENZIONE!

In base alle modifiche introdotte dalla legge 338/2000 (legge finanziaria 2001) il versamento dell'imposta complessivamente dovuta deve essere eseguito in due rate delle quali la prima, **entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata**, oppure in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno. **Visto che le aliquote non sono state modificate, l'imposta del 2006 è uguale a quella del 2005** da pagare metà a giugno e metà dal 1° al 20 dicembre, **se non è cambiata la situazione patrimoniale.**

Per ogni informazione e chiarimento:

- telefono: 0376661215
- fax: 0376661036
- e-mail: ragioneriatributi@comune.casteldario.mn.it

Orario di apertura al pubblico dell'ufficio tributi: da lunedì a sabato dalle 10.00 alle 12.30.